

STATUTO

Scuola Addestramento Unità Cinofile da Salvataggio Costa Maremmana APS ASD

in breve **S.A.U.C.S. Costa Maremmana APS ASD**

ART. 1

(Denominazione, sede, durata e identità giuridica)

E' costituita con durata illimitata - a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e del D.Lgs 36/2021 - l'associazione di Terzo Settore denominata **"Scuola Addestramento Unità Cinofile da Salvataggio Costa Maremmana APS ASD"**, in breve **"S.A.U.C.S. Costa Maremmana APS ASD"**, con sede legale nel Comune di Piombino (LI) in via Pietro Gori 40, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione - con autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale - è iscritta nel Registro del volontariato della Protezione Civile della Regione Toscana - Provincia di Livorno e può operare per il salvataggio e la ricerca in acqua.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare finalità sportive dilettantistiche, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina cinofila, anche attraverso la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione, per svolgere le suddette attività di interesse generale:

- interviene nelle scuole di ogni ordine e grado, principalmente nelle scuole materne e primarie, per diffondere la giusta cultura cinofila, il corretto approccio con i cani, norme di comportamento nell'ambiente urbano per chi possiede i cani, ecc., nonché norme di sicurezza da tenere sulle spiagge e in mare per la salvaguardia della vita umana;
- promuove e/o diffonde e/o utilizza Unità cinofile da salvataggio in attività di volontariato della Protezione civile;
organizza corsi aperti a tutti relativi a specifici argomenti cinofili, quali il primo soccorso, educazione cinofila, conoscenza e peculiarità delle varie razze canine;
- promuove l'educazione e l'insegnamento ai cani di ogni razza ed ai relativi conduttori delle attività acquatiche, con specifica attitudine al recupero cose ed al salvataggio di persone in acqua mediante apposite sedute di addestramento in acqua e a terra;
- organizza corsi aperti a tutti per il conseguimento di brevetti sportivi e operativi di "cane bagnino";
- promuove incontri con associazioni di volontariato che si interessano di persone svantaggiate per fare interagire queste persone con i nostri volontari e i nostri cani in attività similari alla Pet therapy e in attività acquatiche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Area d'intervento dell'associazione è tutto il territorio regionale.

Per meglio conseguire le proprie finalità, l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con D.M. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, quello dei volontari associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato tramite mail e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione è volontaria e comporta il versamento di una quota associativa annuale che va dal 1° settembre dell'anno in corso al 31 agosto dell'anno successivo, proposta dall'Organo di amministrazione e approvata dall'Assemblea. Il versamento di tale quota, dà diritto agli associati di ottenere regolare tessera di adesione, regolarmente compilata con i dati personali dell'interessato.

Sono da considerarsi associati coloro che sono in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa al 30 settembre dell'anno in corso.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi secondo le modalità previste dall'Organo di amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea a seguito proposta dall'Organo di amministrazione;
- indossare la divisa ufficiale del gruppo durante qualsiasi manifestazione, dimostrazione, evento.

Gli associati e gli eventuali partecipanti alle varie attività del gruppo, devono essere pienamente consapevoli delle condizioni psicofisiche dei propri cani e sapere se possono effettuare determinati esercizi senza comprometterne la loro integrità fisica effettuando dei controlli veterinari periodici.

Gli associati e gli eventuali partecipanti alle varie attività del gruppo esonerano l'associazione da danni cagionati a parti terze (persone e/o cose) dal proprio cane durante le sessioni addestrative, manifestazioni, eventi e tutte le attività sociali; altresì esonera l'associazione da qualsiasi responsabilità da malori propri e del cane durante e dopo le attività.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte della persona fisica o estinzione dell'ente, per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per Legge.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti interni, incluso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- preparare gli eventuali regolamenti interni.

L'Organo di amministrazione è composto da 6 (sei) membri più il Presidente, che rimangono in carica per 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche associative sono nominate all'interno dei membri dell'Organo di amministrazione nella rosa dei 7 (sette) eletti dall'Assemblea. L'Organo di amministrazione nomina dunque il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

È presieduto dal Presidente.

L'Organo di amministrazione approva o respinge le convenzioni con i vari Enti o Professionisti o singole persone: le convenzioni approvate hanno valore per tutta l'associazione e può deliberare sull'assunzione dei dipendenti, gli oneri di premio agli stessi per particolari benemeritenze e può deliberare, con i poteri dell'Assemblea, per i casi di urgenza, con l'obbligo di sottoporre al più presto l'argomento alla ratifica della stessa.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o altri due consiglieri ne ravvisino la necessità. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La convocazione può essere fatta anche verbalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di consigliere non sono delegabili. I consiglieri assenti non giustificati per 3 (tre) riunioni consecutive sono considerati decaduti.

L'Organo di amministrazione si considera decaduto (ad eccezione del Presidente che per essere considerato decaduto deve essere dimissionario) quando la maggioranza degli amministratori si dimette. Si procede a nuova elezione (ad eccezione del Presidente se non dimissionario) entro 30 (trenta) giorni mediante convocazione dell'Assemblea. In caso di vacanza dell'Organo di amministrazione le funzioni sono assunte dal Presidente, fino a nuova elezione.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli rappresenta l'associazione in modo disgiunto a tutti gli effetti di legge. Ha poteri di rappresentanza, firma e controllo. Convoca l'Assemblea e la presiede e ne controlla le deleghe. Convoca l'Organo di amministrazione e lo presiede.

In caso di impedimento, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente. Alle dimissioni del Presidente decade anche il Consiglio in atto e si procede come previsto dall'articolo precedente.

Il Presidente è nominato dagli amministratori tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Organo di amministrazione, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Patrimonio ed esercizio finanziario)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi e donazioni degli associati;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività (es: convenzioni) con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché dalle attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio finanziario va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio consuntivo che verrà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo di gestione sarà riportato a nuovo ed utilizzato nella realizzazione delle attività statutarie dell'anno successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta al Presidente e presa visione insieme ad un membro dell'Organo di amministrazione.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono fini sportivi.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, dal D.Lgs. 36/2021 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 29 GIU. 2022 Serie 38
ESATTI € DUECENTO
200,00 DICHE per trascrizione.

N. 631

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta

